



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE VI

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la Direttiva 2009/48/CE

– **Codice della proposta:** COM(2023) 462 del 28/07/2023

– **Codice interistituzionale:** 2023/0290 (COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Premessa: finalità e contesto

• **Quadro normativo:**

- Il Regolamento proposto abroga la direttiva (UE) 2019/48 ⁽¹⁾;
- La presente proposta si basa poi sulla decisione n. 768/2008/CE ⁽²⁾ relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che garantisce la coerenza con altri atti della normativa di armonizzazione dell'UE che possono applicarsi ad altri aspetti dei giocattoli, come ad esempio la direttiva sulle apparecchiature radio (RED) ⁽³⁾;
- Essa è anche coerente con il regolamento (UE) n. 2019/1020 sulla vigilanza del mercato ⁽⁴⁾ che definisce il quadro normativo per i controlli di vigilanza del mercato e i controlli doganali sui giocattoli e con il Regolamento (UE)

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2019/48 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2019 sulla sicurezza dei giocattoli.

⁽²⁾ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

⁽³⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti ⁽⁵⁾;

- L'iniziativa è coerente con il regolamento (UE) n. 1272/2008 ⁽⁶⁾ sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) incorpora il criterio armonizzato del Global Harmonization System (GHS) che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale;
- La presente proposta è inoltre coerente con le priorità e le tendenze attuali relative al principio "digitale per definizione", comprese le conclusioni sulla digitalizzazione delle informazioni sui prodotti nella valutazione del nuovo quadro legislativo ⁽⁷⁾;
- Basandosi sull'idea del "passaporto del prodotto" avanzata dalla Commissione nella sua proposta di regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili ("ESPR") ⁽⁸⁾, ne sarà garantita la coerenza a norma di entrambi i regolamenti e si potranno ottenere sinergie una volta che i giocattoli saranno contemplati da atti delegati ai sensi dell'ESPR. La sicurezza dei giocattoli sarà regolamentata nell'ambito della presente proposta, mentre sul medio periodo si potranno inserire nell'ambito dell'ESPR gli aspetti di sostenibilità dei giocattoli;
- Inoltre la proposta riconosce la raccomandazione (UE) 2022/2510 della Commissione ⁽⁹⁾ 12, che istituisce un quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali "sicuri e sostenibili fin dalla progettazione";
- Rispetto al contesto nazionale, la proposta di Direttiva si inserisce nel seguente quadro normativo: Dlgs. n. 54/2011 di recepimento della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e Dlgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni – Codice del consumo (Parte IV – Sicurezza e qualità – Titolo I – Sicurezza dei prodotti);

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁽⁷⁾ SWD(2022) 365 final.

⁽⁸⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE, del 30 marzo 2022 (COM(2022) 142 final).

⁽⁹⁾ Raccomandazione (UE) 2022/2510 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, che istituisce un quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali "sicuri e sostenibili fin dalla progettazione", C/2022/8854 (GU L 325 del 20.12.2022, pag. 179).

- **Finalità generali:**

- Garantire la sicurezza dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione Europea, sia quelli prodotti all'interno dell'Unione che in paesi terzi;
- Promuovere la libera circolazione dei giocattoli nel mercato interno dell'Unione Europea;

- **Finalità specifiche:**

- Affrontare i punti deboli emersi nella valutazione della direttiva, in particolare riguardo alla protezione dei bambini dai rischi chimici presenti nei giocattoli, inclusi quelli derivanti da sostanze chimiche nocive;
- Migliorare l'applicazione della direttiva, soprattutto in relazione alle vendite online;
- Adattare la direttiva per affrontare i problemi relativi alle sostanze chimiche pericolose nei giocattoli, ampliando il potere della Commissione per apportare modifiche in base alle conoscenze scientifiche;
- Combattere la presenza di giocattoli non conformi e non sicuri nel mercato dell'Unione Europea e garantire un adeguato controllo e vigilanza sul loro rispetto delle normative di sicurezza.

- **Elementi innovativi:**

- Approccio alla gestione delle sostanze chimiche: la proposta suggerisce di ampliare l'approccio generico nei confronti delle sostanze chimiche nocive nei giocattoli, andando oltre i divieti preventivi generici. Questo rappresenta un cambiamento significativo nell'affrontare i rischi chimici nei giocattoli, mirando a una protezione più coerente dei consumatori, dei gruppi vulnerabili e dell'ambiente naturale;
- Protezione dei bambini: la proposta mira a migliorare la protezione dei bambini dai rischi chimici derivanti dai giocattoli, soprattutto concentrandosi sulle sostanze chimiche più nocive e sugli effetti combinati delle sostanze chimiche. Questo rappresenta un passo avanti nell'assicurare che i giocattoli siano sicuri per i bambini e riduce i rischi associati alle sostanze chimiche pericolose;
- Adattamento alle conoscenze scientifiche: la proposta suggerisce di

ampliare il potere della Commissione per adattare la direttiva in base alle conoscenze scientifiche emergenti, consentendo un aggiornamento più rapido delle norme per affrontare i nuovi rischi e sviluppi tecnologici, in particolare per i giocattoli destinati ai bambini di età superiore ai 36 mesi;

- Focus sulle vendite online: la proposta cerca di migliorare l'applicazione delle normative, specialmente in relazione alle vendite online di giocattoli. Questo è rilevante considerando l'evoluzione del mercato e-commerce e la necessità di garantire che anche i giocattoli venduti online rispettino gli standard di sicurezza;
- Maggiori misure di controllo e vigilanza: la normativa proposta cerca di affrontare il problema dei giocattoli non conformi e non sicuri presenti sul mercato dell'Unione Europea, proponendo misure più robuste di controllo e vigilanza per garantire che i giocattoli rispettino le normative di sicurezza. Ciò include l'uso di indicatori per monitorare la conformità e l'efficacia dei controlli;
- Questa iniziativa è stata realizzata al fine di contribuire all'ottenimento di un livello più elevato di protezione dei bambini dalle sostanze più nocive e ridurre il numero di giocattoli non conformi e non sicuri sul mercato dell'UE. L'obiettivo è quello di ampliare l'approccio generico nei confronti delle sostanze chimiche nocive (basato su divieti preventivi generici) per garantire una protezione più coerente dei consumatori, dei gruppi vulnerabili e dell'ambiente naturale;
- L'elemento su cui si è maggiormente posta l'attenzione è stato rafforzare la direttiva per quanto riguarda la protezione dai rischi posti dalle sostanze chimiche più nocive e i possibili effetti combinati delle sostanze chimiche;
- La novità con maggiore rilevanza è l'introduzione di un passaporto digitale del prodotto che includa informazioni sulla conformità e i relativi controlli doganali sui giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione poiché l'Unione europea agirebbe nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli artt. da 2 a 6 del TFUE;
- La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e mira ad armonizzare i requisiti di salute e sicurezza per i giocattoli in tutti gli Stati membri e a garantire che non vi siano ostacoli alla libera circolazione dei giocattoli tra gli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe sostituire l'attuale direttiva 2009/48/CE, la cui base giuridica è l'ex articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (attuale articolo 114 TFUE);
- Inoltre, come ribadito anche dalla Corte di Giustizia, laddove l'atto vada a modificare un atto già esistente, le istituzioni potranno normalmente utilizzare la stessa base giuridica precedentemente utilizzata⁽¹⁰⁾. A tale riguardo, la Direttiva (UE) 2019/48 che la Commissione propone di abrogare con il regolamento presentato, era a sua volta basata sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 114 TFUE).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il principio di sussidiarietà e affronta le questioni individuate nella valutazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. La valutazione ha concluso che la direttiva è generalmente pertinente, efficace, efficiente e coerente e aggiunge valore all'UE, ma che sono necessari miglioramenti specifici;
- I temi oggetto legati alla sicurezza giocattoli affrontati dalla proposta di Regolamento sono di natura transfrontaliera, su scala europea e mondiale;
- In mancanza di un'azione a livello dell'UE vi sarebbero con tutta probabilità iniziative nazionali di adeguamento della normativa in tema di sicurezza giocattoli, come già evidenziato precedentemente, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva stessa e che adotterebbero approcci diversi creando o aumentando la frammentazione del mercato interno;
- È pertanto necessaria l'azione dell'UE - nel rispetto del principio di sussidiarietà - per conseguire l'obiettivo generale della sicurezza anche in un campo importante come quello dei giocattoli a tutela dei consumatori. La presente iniziativa dovrebbe infatti consentire di raggiungere un livello più elevato di protezione dei bambini dalle sostanze più nocive e ridurre il numero di giocattoli non conformi e non sicuri sul mercato dell'UE;
- Qualsiasi modifica infatti all'ambito di applicazione o alle prescrizioni della normativa sulla

¹⁰() Rif: Sentenza 3 dicembre 2019, causa C-482/17, Repubblica ceca c. Consiglio, punti 42 ss.;

sicurezza giocattoli deve essere apportata a livello di UE per evitare: i) di creare distorsioni del mercato; ii) di creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti; o iii) di compromettere la protezione della salute e del benessere degli esseri umani.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, TUE in quanto le misure proposte risultano essere necessarie, idonee e adeguate allo scopo;
- La proposta rispetta detto principio in quanto l'approccio proposto nel presente regolamento affronterà tutti i problemi individuati nel modo più efficace ed efficiente. Il regolamento rafforzerà la protezione dei bambini dalle sostanze chimiche più nocive quando giocano con i giocattoli, introducendo divieti generici su tali sostanze. Inoltre consentirà deroghe a tali divieti generici in circostanze limitate, quando l'uso di queste sostanze nei giocattoli non rappresenta un rischio per i bambini e non esistono alternative;
- L'introduzione di un passaporto del prodotto contenente informazioni sulla conformità sarà efficace nel ridurre il numero di giocattoli non conformi nel mercato dell'Unione, anche attraverso le vendite online. Il regolamento garantirà che qualsiasi giocattolo presentato alla dogana sia immesso in libera pratica e commercializzato sul mercato dell'Unione solo se dispone di un corrispondente passaporto del prodotto. Ciò porterà a significativi miglioramenti in termini di efficienza sia per le autorità di vigilanza del mercato che per le autorità doganali oltre che di tutela dei consumatori.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto i bambini sono una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile. Introdurre importanti novità è fondamentale a garantire un elevato livello di sicurezza di una categoria a rischio come i bambini. Quando giocano, i bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, in particolare dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti. Pertanto, il regolamento dovrebbe stabilire i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli, nonché la libera circolazione dei giocattoli nell'Unione. Inoltre, per garantire un'adeguata protezione da sostanze chimiche specifiche in caso di nuove scoperte, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano valori limite specifici per qualsiasi sostanza chimica utilizzata nei giocattoli.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Dalla valutazione fatta Commissione sono emerse alcune carenze per quanto riguarda i possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche nocive presenti nei giocattoli. Inoltre, nel contesto delle vendite online, sul mercato dell'Unione continuano a essere presenti molti giocattoli non sicuri. Tenendo conto che la salute e la tutela dei consumatori è una priorità, le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all' interesse nazionale. Inoltre l'introduzione del passaporto digitale è molto interessante nell'ottica di una maggiore digitalizzazione dei sistemi e garantirebbe una maggiore rintracciabilità del prodotto, in tutta la catena di fornitura, contribuendo a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Ulteriormente, il mercato, e le tecnologie, sono in costante evoluzione, bisogna pertanto aggiornare costantemente le disposizioni in materia di sicurezza, così da non farle risultare obsolete.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- L'atto segue la procedura legislativa ordinaria. Attualmente la proposta di Regolamento si trova in fase di discussione e negoziazione separata tra il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea (Gruppo di Lavoro sulla Competitività e Crescita (Mercato Interno) dopo che - come detto - la Commissione Europea ha presentato la proposta nel luglio 2023;
- Non è possibile prevedere esattamente i tempi di adozione del Regolamento, poiché essi dipendono naturalmente dalla complessità delle negoziazioni e dall'accordo raggiunto tra le parti. Il termine di 4 anni dovrebbe essere congruo per fare le giuste valutazioni;
- In generale si rilevano nella proposta problematiche su aspetti legati alla precisione e alla coerenza delle normative e dei documenti relativi alla conformità dei prodotti;
- Si segnalano inoltre ambiguità nella disciplina degli organismi notificati nell'ambito di regolamenti e direttive europee relativi alla conformità dei prodotti. Ciò include l'incertezza sulla necessità o meno di affidare la valutazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformità a un ente di accreditamento, così come la coerenza tra le diverse disposizioni normative. Questa ambiguità può complicare il processo di notifica e di conformità dei prodotti;
- Vengono poi introdotti requisiti più dettagliati e specifici per la notifica degli organismi di valutazione della conformità rispetto alla direttiva attualmente in vigore (Direttiva 2009/48/CE). Tra questi requisiti vi è l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sulle attività di valutazione della conformità, compresi i compiti affidati a affiliate e subappaltatori, oltre al certificato di accreditamento. Questo nuovo requisito può comportare un maggior carico di amministrazione e modifiche frequenti alle notifiche, considerando la natura mutevole delle attività aziendali. Inoltre, l'autorità di notifica ha un ruolo più attivo nel controllo delle attività svolte da affiliate e subappaltatori degli organismi notificati, una responsabilità che potrebbe

variare se uno Stato membro decide di utilizzare l'ente unico di accreditamento;

- Infine la proposta di regolamento stabilisce che un organismo interessato possa svolgere le attività di un organismo notificato solo se non ci sono obiezioni dalla Commissione o dagli altri Stati membri entro due mesi dalla notifica. Tuttavia, la direttiva attuale (Direttiva 2009/48/CE) richiede un periodo di "stand still" dopo l'inserimento della notifica su NANDO di due settimane in caso di accreditamento e di due mesi in caso di assenza di accreditamento. Questa discrepanza comporterebbe una differenza nel periodo di attesa sul mercato per gli organismi notificati tra il regolamento "giocattoli" e altre direttive o regolamenti di prodotto, creando una potenziale distorsione sul mercato.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- Anche se gli Stati membri potrebbero dover affrontare alcuni costi di adattamento per adeguarsi al passaporto dei prodotti, questi dovrebbero essere già sostenuti nell'ambito dell'ESPR. Avere a disposizione le informazioni sulla conformità porterà a significativi aumenti di efficienza e risparmi per le autorità di vigilanza del mercato;
- Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- La proposta di adottare un regolamento al posto di una direttiva è volta a semplificare il quadro normativo e garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione Europea. Questo passaggio da direttiva a regolamento è giustificato dalla necessità di evitare requisiti tecnici nazionali discordanti con quelli della direttiva e di introdurre un passaporto del prodotto per i giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione;
- Il cambiamento non comporterà modifiche sostanziali nell'approccio normativo attuale, ma preserverà la flessibilità per i fabbricanti nella scelta dei mezzi per soddisfare i requisiti essenziali e nella procedura di conformità. I meccanismi di attuazione esistenti, come i processi di normazione, i gruppi di esperti e la vigilanza del mercato, rimarranno invariati e continueranno a operare allo stesso modo;
- L'uso dei regolamenti nel settore del mercato interno eviterà la sovra regolamentazione, consentendo ai fabbricanti di lavorare direttamente con il testo del regolamento e garantendo risparmi per il settore. Inoltre, favorirà il mercato interno, poiché entrerà in vigore contemporaneamente in tutta l'UE. Complessivamente, il regolamento è considerato la soluzione migliore per garantire una più rapida e coerente applicazione delle

leggi dell'UE e fornire un contesto normativo più chiaro per gli operatori economici.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- Allo stato, non si ritiene che la proposta di Direttiva incida sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- Anche se gli Stati membri potrebbero dover affrontare alcuni costi di adattamento per adeguarsi al passaporto dei prodotti, questi dovrebbero essere già sostenuti nell'ambito dell'ESPR. Avere a disposizione le informazioni sulla conformità porterà a significativi aumenti di efficienza e risparmi per le autorità di vigilanza del mercato;
- L'introduzione del passaporto digitale del prodotto probabilmente comporterà inoltre una certa riduzione dell'onere amministrativo per le autorità e le imprese. Ha il potenziale di ridurre l'onere amministrativo delle autorità pubbliche, in particolare delle dogane, poiché il passaporto dei prodotti consentirebbe controlli più automatici sui prodotti importati da paesi terzi e impedirebbe l'importazione di giocattoli non conformi che verrebbero trattenuti al confine e sottoposti a controlli fisici. Grazie al passaggio alle informazioni digitalizzate, il passaporto del prodotto potrebbe generare per le imprese un risparmio pari a circa 2,62- 3,93 milioni di EUR (3,275 milioni di EUR in media) all'anno;
- L'opzione di passare alle informazioni digitali sulla conformità porterà a una semplificazione e a una maggiore efficienza nei contatti tra gli operatori economici e le autorità di vigilanza del mercato.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Si stima che la Direttiva potrà avere degli effetti positivi sui consumatori, poiché garantirebbe un livello più elevato sia in termini di informazione che di protezione rafforzando anche i loro diritti relativi ai difetti che si verificano o si manifestano al di fuori della garanzia legale. L'iniziativa modifica i modelli di consumo orientandoli verso una sostenibilità a lungo termine, in modo che i consumatori spenderanno meno grazie a un minor consumo;
- La proposta mira a consentire alle PMI di beneficiare della digitalizzazione e a ridurre l'onere sia per loro che per le aziende più grandi. Questo si riflette in un miglioramento complessivo della competitività. Anche se potrebbero prevedersi dei costi per l'industria per soddisfare i nuovi requisiti sulle sostanze chimiche, vengono previste misure efficaci per combattere la concorrenza sleale verso produttori di giocattoli non conformi. Questo aiuterebbe a mantenere la competitività delle imprese che rispettano le normative nel settore dei giocattoli.

Senza l'intervento si potrebbe arrivare ad un aumento degli operatori disonesti che vendono giocattoli non conformi, compromettendo la competitività complessiva del settore.

Altro

- La Commissione ha condotto diverse attività di consultazione per raccogliere dati e opinioni sulla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, inclusa una consultazione pubblica di 12 settimane, un seminario con portatori di interessi, discussioni con Stati membri e esperti, e riscontri dalla valutazione d'impatto iniziale. Sono state condotte interviste con 41 portatori di interessi e una consultazione online mirata per le PMI tra aprile e maggio 2022:
 - I portatori di interessi del settore hanno sostenuto l'aggiunta di nuovi limiti di sicurezza per tutti i giocattoli ma si sono opposti all'estensione dei divieti generici su altre sostanze nocive, citando preoccupazioni sulle conseguenze per la disponibilità di giocattoli, come quelli elettrici.
 - L'industria ha sostenuto la digitalizzazione delle informazioni sulla conformità nei passaporti dei prodotti.
 - Gli Stati membri hanno espresso un chiaro sostegno per la revisione della direttiva, il rafforzamento dei requisiti sulle sostanze chimiche e la digitalizzazione delle informazioni sui prodotti, nonché l'estensione della valutazione di conformità da parte di terzi, anche se in misura minore.
 - I consumatori hanno preferito requisiti più severi sulle sostanze chimiche per i prodotti destinati ai bambini e deroghe limitate o nulle. Hanno anche sostenuto l'introduzione del passaporto del prodotto e l'estensione della valutazione di conformità da parte di terzi.
- Altre amministrazioni interessate: Ministero della Salute



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la Direttiva 2009/48/CE
– Codice della proposta: COM(2023) 462 del 28/07/2023
– Codice interistituzionale: 2023/0290 (COD)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	D.lgs. 11 APRILE 2011, N. 54	Direttiva 2009/48/CE	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1	-	Articolo 1	
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1	
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2	
Articolo 3, punto 1	Articolo 2, co. a	Articolo 3, punto 1	
Articolo 3, punto 2	Articolo 2, co. b	Articolo 3, punto 2	
Articolo 3, punto 3	Articolo 2, co. c	Articolo 3, punto 3	
Articolo 3, punto 4	Articolo 2, co. d	Articolo 3, punto 4	
Articolo 3, punto 5	Articolo 2, co. e	Articolo 3, punto 5	
Articolo 3, punto 6	Articolo 2, co. f	Articolo 3, punto 6	
Articolo 3, punto 7	-	-	
Articolo 3, punto 8	Articolo 2, co. g	Articolo 3, punto 7	

Articolo 3, punto 9	-	-	
Articolo 3, punto 10	Articolo 2, co. h	Articolo 3, punto 8	
-	Articolo 2, co. i	Articolo 3, punto 9	
Articolo 3, punto 22	Articolo 2, co. l	Articolo 3, punto 10	
Articolo 3, punto 20	Articolo 2, co. m	Articolo 3, punto 11	
Articolo 3, punto 21	Articolo 2, co. n	Articolo 3, punto 12	
Articolo 3, punto 26	Articolo 2, co. o	Articolo 3, punto 13	
Articolo 3, punto 27	Articolo 2, co. p	Articolo 3, punto 14	
-	Articolo 2, co. q	Articolo 3, punto 15	
Articolo 3, punto 12	Articolo 2, co. r	Articolo 3, punto 16	
-	Articolo 2, co. s	Articolo 3, punto 17	
Articolo 3, punto 29	Articolo 2, co. t	Articolo 3, punto 18	
Articolo 3, punto 30	Articolo 2, co. u	Articolo 3, punto 19	
-	Articolo 2, co. v	Articolo 3, punto 20	
Articolo 3, punto 31	Articolo 2, co. z	Articolo 3, punto 21	
Articolo 3, punto 32	Articolo 2, co. aa	Articolo 3, punto 22	
Articolo 3, punto 33	Articolo 2, co. bb	Articolo 3, punto 23	
Articolo 3, punto 34	Articolo 2, co. cc	Articolo 3, punto 24	
Articolo 3, punto 35	Articolo 2, co. dd	Articolo 3, punto 25	
-	Articolo 2, co. ee	Articolo 3, punto 26	
Articolo 3, punto 24	Articolo 2, co. ff	Articolo 3, punto 27	
Articolo 3, punto 25	Articolo 2, co. gg	Articolo 3, punto 28	
-	Articolo 2, co. hh	Articolo 3, punto 29	
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1	
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2	
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 3	
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafi 4 e 5	Articolo 4, paragrafo 4	
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 4, paragrafo 5	
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 4, paragrafo 6	
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 4, paragrafo 7	
Articolo 7, paragrafo 8	Articolo 3, paragrafo 9	Articolo 4, paragrafo 8	
Articolo 7, paragrafo 9	Articolo 3, paragrafo 10	Articolo 4, paragrafo 9	
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1	
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2	
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3	
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	

Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafi 2 e 3	Articolo 6, paragrafo 2	
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 3	
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 4	
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafo 5	
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 6, paragrafo 6	
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 8	Articolo 6, paragrafo 7	
Articolo 9, paragrafo 7	Articolo 5, paragrafo 9	Articolo 6, paragrafo 8	
Articolo 9, paragrafo 8	Articolo 5, paragrafo 10	Articolo 6, paragrafo 9	
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1	
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafi 2 e 3	Articolo 7, paragrafo 2	
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 3	
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 4	
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 5	
Articolo 11	Articolo 7	Articolo 8	
Articolo 12	Articolo 8	Articolo 9	
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1	
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2	
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 3	
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma	
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5	Articolo 11, paragrafo 2	
-	-	Articolo 11, paragrafo 3	
Articolo 4, paragrafo 1	-	Articolo 12	
Articolo 13	Articolo 11	Articolo 13	
-	Articolo 12	Articolo 14	
-	Articolo 13	Articolo 15	
Articolo 15, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1	
Articolo 15, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2	
-	-	Articolo 16, paragrafo 3	
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 4	
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 1	

Articolo 16, paragrafi 2 e 3	-	Articolo 17, paragrafo 2	
Articolo 21	Articolo 15	Articolo 18	
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1	
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 2	
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 3	
-	Articolo 17	Articolo 20	
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1	
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2	
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 3	
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 21, paragrafo 4	
Articolo 24	-	Articolo 22	
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 19	Articolo 23, paragrafo 1	
Articolo 25, paragrafo 2	-	Articolo 23, paragrafo 2	
Articolo 25, paragrafo 3	-	Articolo 23, paragrafo 3	
Articolo 25, paragrafo 4	-	Articolo 23, paragrafo 4	
Articolo 26, paragrafo 1	-	Articolo 24, paragrafo 1	
Articolo 26, paragrafo 2	-	Articolo 24, paragrafo 2	
Articolo 26, paragrafo 3	-	Articolo 24, paragrafo 3	
Articolo 26, paragrafo 4	-	Articolo 24, paragrafo 4	
Articolo 26, paragrafo 5	-	Articolo 24, paragrafo 5	
Articolo 26, paragrafo 6	-	Articolo 24, paragrafo 6	
Articolo 27	-	Articolo 25	
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1	
Articolo 28, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 2	
Articolo 28, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 26, paragrafo 3	
Articolo 28, paragrafo 4	Articolo 21, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 4	
Articolo 28, paragrafo 5	Articolo 21, paragrafo 5	Articolo 26, paragrafo 5	
Articolo 28, paragrafo 6	Articolo 21, paragrafo 6	Articolo 26, paragrafo 6	
Articolo 28, paragrafo 7	Articolo 21, paragrafo 7	Articolo 26, paragrafo 7	
Articolo 28, paragrafo 8	Articolo 21, paragrafo 8	Articolo 26, paragrafo 8	
Articolo 28, paragrafo 9	Articolo 21, paragrafo 9	Articolo 26, paragrafo 9	
Articolo 28, paragrafo 10	Articolo 21, paragrafo 10	Articolo 26, paragrafo 10	
Articolo 28, paragrafo 11	Articolo 21, paragrafo 11	Articolo 26, paragrafo 11	
Articolo 29	-	Articolo 27	
-	-	Articolo 28	
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1	

Articolo 30, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 1	
Articolo 30, paragrafo 4	Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 29, paragrafo 1	
Articolo 30, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 29, paragrafo 1	
Articolo 31, paragrafo 1	-	Articolo 30, paragrafo 1	
Articolo 31, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 2	
-	-	Articolo 30, paragrafo 3	
Articolo 32, paragrafo 1	-	Articolo 31, paragrafo 1	
Articolo 32, paragrafo 2	-	Articolo 31, paragrafo 2	
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 31, paragrafo 3	
-	-	Articolo 31, paragrafo 4	
Articolo 32, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 31, paragrafo 5	
Articolo 32, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 5	Articolo 31, paragrafo 6	
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 1	
Articolo 33, paragrafo 2	-	Articolo 32, paragrafo 2	
Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1	
Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 33, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 1	-	Articolo 34, paragrafo 1	
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 3	-	Articolo 34, paragrafo 3	
Articolo 35, paragrafo 4	Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 4	
Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 35, paragrafo 1	
Articolo 36, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 2	Articolo 35, paragrafo 2	
Articolo 36, paragrafo 3	Articolo 26, paragrafo 3	Articolo 35, paragrafo 3	
Articolo 36, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 4	Articolo 35, paragrafo 4	
Articolo 36, paragrafo 5	Articolo 26, paragrafo 5	Articolo 35, paragrafo 5	
Articolo 38, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1	
Articolo 38, paragrafo 2	Articolo 27, paragrafo 2	Articolo 36, paragrafo 2	
Articolo 39	-	Articolo 37	
Articolo 40	-	Articolo 38	
-	-	Articolo 39	
-	-	Articolo 40	
Articolo 38, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafo 1	
-	Articolo 28, paragrafi 2 e 3	Articolo 41, paragrafi 2 e 3	
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafi 1 e 2	Articolo 42, paragrafo 1	
Articolo 41, paragrafo 2	-	Articolo 42, paragrafo 2	
Articolo 41, paragrafo 3	-	Articolo 42, paragrafo 3	

Articolo 41, paragrafo 4	-	Articolo 42, paragrafo 4	
Articolo 41, paragrafo 5	-	Articolo 42, paragrafo 5	
Articolo 41, paragrafo 6	-	Articolo 42, paragrafo 6	
Articolo 41, paragrafo 7	-	Articolo 42, paragrafo 7	
Articolo 41, paragrafo 8	-	Articolo 42, paragrafo 8	
Articolo 42, paragrafo 1	-	Articolo 43, paragrafo 1	
Articolo 42, paragrafo 2	-	Articolo 43, paragrafo 2	
Articolo 42, paragrafo 3	-	Articolo 43, paragrafo 3	
-	-	Articolo 44	
Articolo 43, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafi 3, 4, 5 e 6	Articolo 45, paragrafo 1	
Articolo 43, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafi 3, 4, 5 e 6	Articolo 45, paragrafo 2	
-		Articolo 46	
Articolo 47, paragrafo 1	-	Articolo 47, paragrafo 1	
-	-	Articolo 47, paragrafo 2	
-	-	Articolo 48	
Articolo 51		Articolo 49	
-	-	Articolo 50	
Articolo 52	Articolo 31	Articolo 51	
Allegato I	Allegato I	Allegato I	
Allegato II, parte I	Allegato II, parte I	Allegato II, parte I	
Allegato II, parte II	Allegato II, parte II	Allegato II, parte II	
Allegato II, parte III, punti 1 e 2	Allegato II, parte III, punti 1 e 2	Allegato II, parte III, punti 1 e 2	
Allegato II, parte III, punto 4	Allegato II, parte III, punto 3	Allegato II, parte III, punto 3	
Appendice dell'allegato II, parte C	Allegato II, parte III, punto 6	Allegato II, parte III, punto 6	
	Allegato II, parte III, punto 7	Allegato II, parte III, punto 7	
Appendice dell'allegato II, parte A, punto 2	Allegato II, parte III, punto 8	Allegato II, parte III, punto 8	
Articolo 46, paragrafo 8	Allegato II, parte III, punto 9	Allegato II, parte III, punto 9	
Allegato II, parte III, punto 8	Allegato II, parte III, punto 10	Allegato II, parte III, punto 10	
Appendice dell'allegato II, parte A, punto 4 e parte B,	Allegato II, parte III, punto 11	Allegato II, parte III, punto 11	

punto 1			
Appendice dell'allegato II, parte B, punto 2	Allegato II, parte III, punto 12	Allegato II, parte III, punto 12	
Appendice dell'allegato II, parte A, punto 1	Allegato II, parte III, punto 13	Allegato II, parte III, punto 13	
Allegato II, parte IV	Allegato II, parte IV	Allegato II, parte IV	
Allegato II, parte V	Allegato II, parte V	Allegato II, parte V	
Allegato II, parte VI	Allegato II, parte VI	Allegato II, parte VI	
Appendice dell'allegato II, parte C	Appendice A	Appendice A	
-	Appendice B	Appendice B	
Appendice dell'allegato II, parte A, punto 3	-	Appendice C	
-	Allegato III	Allegato III	
Allegato V	Allegato IV	Allegato IV	
Allegato III	Allegato V	Allegato V	